

STATUTO

"Historiædita APS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1) L'Associazione Culturale non a scopo di lucro denominata «Historiædita» si è costituita nel 2010 e ha assunto la forma giuridica di associazione di promozione sociale nel 2012. L'associazione ai sensi del DLGS 117/2017 modifica la sua denominazione in «Historiædita APS».

Art. 2) L'Associazione ha sede legale a Prato. La sede potrà essere modificata all'interno dello stesso comune, su delibera del Consiglio.

Art. 3) L'Associazione si intende con durata illimitata.

TITOLO II

SCOPO - ATTIVITA'

Art. 4) L'Associazione «HistoriæDita APS» è libera, apolitica e aconfessionale, volta alla pratica, lo sviluppo e la diffusione della cultura materiale. A tale scopo gli organi direttivi nell'associazione possono adottare tutte le iniziative ritenute idonee che saranno documentate, correlate, disciplinate nel Quadro delle Attività.

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di



	interesse generale, avvalendosi in modo prevalente	
	dell'attività di volontariato dei propri associati o delle	
	persone aderenti agli enti associati:	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di particolare interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e	
	diffusione della cultura e della pratica del volontariato e	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	t) organizzazione e gestione di attività sportive	

dilettantistiche.

In relazione Alle dette finalità, l'Associazione intende:

gestire strutture con "carattere culturale, sportivo e ricreativo finalizzate al miglioramento della qualità della vita, della conoscenza e del tempo libero;

svolgere attività d'animazione storico/didattico/culturale effettuate presso istituzioni, scuole, enti, associazioni o altre strutture ricreative e/o d'accoglienza;

svolgere attività di formazione e consulenza storica;

svolgere attività d'informazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza della cultura materiale nelle sue connotazioni più educative e di socializzazione;

svolgere attività turistiche (gite e soggiorni), sportivo/pratiche (workshop e manifestazioni), culturali (mostre, eventi, conferenze, dibattiti e seminari), per tempo libero (corsi);

promuovere la pubblicazione di libri, riviste, ricerche e opuscoli con finalità divulgative, attività discografiche, televisive e radiofoniche sempre e comunque nell'ambito della propria attività istituzionale;

L'Associazione può svolgere ogni altra attività finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura

in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III

SOCI

Art. 5) Soci dell'Associazione possono essere tutti gli individui d'ambo i sessi che facciano domanda scritta.

Il Richiedente con la domanda d'ammissione s'impegna a aderire al presente Statuto, osservare l'eventuale Regolamento Interno, rispettare le disposizioni del Consiglio Direttivo. La qualifica di associato è personale e

non trasmissibile. Tutti i Soci hanno parimenti diritto

elettorale attivo e passivo.

Le domande di ammissione sono esaminate e approvate, oppure respinte, dal Consiglio Direttivo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

L'approvazione della domanda di ammissione ed il contestuale versamento della quota annuale, daranno al Richiedente il diritto esclusivamente a ricevere la tessera sociale e la relativa qualifica di Socio.

Le categorie di Soci sono:

Soci FONDATORI: le persone fisiche che hanno dato luogo all'iniziativa, danno vita all'Associazione e che sono

riconosciuti tali dal primo Consiglio Direttivo per

particolari meriti; sono stati riconosciuti Soci Fondatori:

DI FILIPPO NICOLA, DANIELE MEINI e DI FILIPPO MARIA VITTORIA.

Soci ORDINARI: persone fisiche che richiedano l'iscrizione e

che siano accettate dal Consiglio Direttivo, paghino la

quota annuale stabilita dall'Associazione e aderiscano al

presente Statuto. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in

Assemblea.

Soci ONORARI: coloro che, per particolari meriti alla

diffusione dei principi dell'Associazione, come fissato in

Titolo II, a giudizio del Consiglio Direttivo sono degni di

essere iscritti d'ufficio.

L'appartenenza a una qualsiasi delle categorie di Soci

previste dal presente Statuto attribuisce:

a) diritto a partecipare a ogni attività associativa;

b) il diritto di candidatura, con approvazione del Consiglio

Direttivo uscente, e di voto per l'elezione a ogni carica

prevista dal medesimo.

c) il diritto di esaminare i libri associativi con preavviso

scritto al presidente di almeno 15 giorni.

La notifica dell'avvenuta affiliazione di un Socio si assume

con l'iscrizione nell'apposito Libro dei Soci, previa

ammissione del Consiglio Direttivo.

Il Libro dei Soci è il documento che raccoglie i dati

anagrafici rilasciati dai Soci. Questi dati saranno

utilizzati esclusivamente per gli scopi sociali.

Le domande d'iscrizione devono essere presentate per iscritto direttamente al Presidente dell'Associazione. Tali domande sono esaminate ed eventualmente accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica.

Tutti gli associati sono obbligati a versare le quote associative annuali e le quote aggiuntive, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti agli associati o a particolari categorie tra questi identificate.

Il Socio può godere pienamente dei suoi diritti (ad esempio, partecipare alle attività associative e accedere alle convenzioni stipulate dall'Associazione con Terzi) solo se in regola con il pagamento della quota annuale.

Il Socio cessa di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere, per domanda, il Socio che non è più in grado di collaborare alle attività dell'Associazione. Il consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del Socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere agli scopi sociali;
- b) non sia in regola con il pagamento della quota annuale di adesione o con gli eventuali contributi supplementari deliberati dagli organi dell'Associazione.

Può essere escluso il Socio che:

a) svolga attività in grave contrasto con quella

dell'Associazione;

b) non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti;

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al Socio sia stato contestato, per iscritto, il fatto che può giustificare l'esclusione. Il socio espulso può far ricorso all'assemblea, nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, la quale decide nella prima seduta utile.

In caso di morte gli eredi del Socio defunto non conservano alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Il Consiglio Direttivo può invitare persone a partecipare come ospiti alle attività sociali, nelle modalità sancite dall'Associazione, sotto la responsabilità di un delegato della stessa.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 6) Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Costituiscono il patrimonio dell'associazione:

a) le quote di adesione annuali deliberate dal Consiglio

Direttivo;

b) ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

d) eventuali donazioni, elargizioni, lasciti specificatamente destinati a tale fondo.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione, incluso il rimborso spese ai soci che svolgeranno attività necessaria per l'attuazione dei compiti istituzionali come ogni altra spesa, si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei Soci, con i proventi delle attività istituzionali, con i contributi degli Enti Pubblici e Privati, con gli introiti delle eventuali attività commerciali e con i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore.

Art. 7) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili tra i Soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento

individuale del rapporto associativo.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 8) Sono Organi Sociali: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9) L'Assemblea prevede una prima convocazione tramite comunicazione affissa presso la sede sociale almeno due settimane prima della riunione e comunicata tramite gli eventuali organi d'informazione a disposizione dell'Associazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione anche il giorno successivo rispetto alla prima convocazione. L'Assemblea viene obbligatoriamente convocata una volta l'anno. L'Assemblea può essere convocata anche da un numero di Soci pari alla metà del totale, presentando domanda firmata al Presidente o al Segretario che provvederanno a convocare tale Assemblea. I verbali delle delibere Assembleari saranno firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti i Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali. Ogni Socio ha un solo voto e può eventualmente esprimere un altro voto se delegato, in forma scritta, da un altro Socio assente. Qualsiasi Socio non può ricevere più di una delega.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente

dell'Associazione ed in sua assenza dal Segretario,

sostituibile a sua volta per assenza dal Consigliere più

anziano.

Solo un'Assemblea Soci Straordinaria può deliberare lo

scioglimento dell'associazione.

Art. 10) Spetta all'Assemblea:

- la determinazione delle linee generali e programmatiche

dell'Associazione cui gli altri organi sociali ed i Soci

stessi dovranno attenersi;

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

- l'approvazione del rendiconto economico e finanziario

annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;

- l'esclusione dei Soci; la modifica delle norme statutarie;

- la proposta di scioglimento del Consiglio Direttivo;

- la delibera di scioglimento dell'Associazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi

associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo

settore, e promuove azione di responsabilità nei loro

confronti;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione

dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge,

dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è costituita in prima convocazione quando è presente la maggioranza semplice dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero di Soci e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria, convocata per le modifiche statutarie dell'associazione, è costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione è costituita da almeno $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati riuniti in assemblea straordinaria.

TITOLO VII

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da Consiglieri regolarmente eletti durante un'Assemblea Ordinaria o Straordinaria. Il numero di Consiglieri con compiti amministrativi e organizzativi è di tre.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Consiglio Direttivo esercita i seguenti poteri: delibera circa

	l'ammissione, il recesso, la decadenza dei Soci; predispone	
	entro 30 giorni dalla fine di ogni esercizio il rendiconto	
	economico e finanziario annuale; fissa le quote annuali di	
	adesione ed i contributi associativi ordinari o	
	supplementari; stipula rapporti di collaborazione con Soci,	
	Terzi e Dipendenti; delibera su tutti gli altri aspetti	
	attinenti la gestione sociale ordinaria e straordinaria	
	legata ad eventi o a collaborazioni esterne; procede alla	
	compilazione dei regolamenti interni e di tutte le	
	manifestazioni promosse dall'Associazione la cui osservanza	
	è obbligatoria per tutti i consociati; indice le Assemblee	
	dei Soci e redige l'ordine del giorno. Una commissione	
	elettorale, nominata dal Consiglio Direttivo, valuta i	
	titoli ed i meriti presentati dai candidati alle cariche	
	sociali con compiti amministrativi e decide sulla loro	
	idoneità. La Commissione presenta all'Assemblea dei Soci, i	
	candidati che dovrebbero far parte del futuro consiglio. Il	
	Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente	
	lo ritenga opportuno o quando lo richieda la maggioranza dei	
	membri. Il Consiglio Direttivo, investito di tutti i poteri	
	non espressamente riservati all'Assemblea dal presente	
	Statuto, delibera a maggioranza relativa dei componenti	
	l'organo stesso.	
	Per la validità di una delibera è necessaria la presenza di	
	almeno la metà dei membri del Consiglio stesso. Nel caso uno	

di questi sia il Presidente, della metà più uno. A parità di

voti quello del Presidente varrà il doppio.

Art. 12) Nella prima riunione del Consiglio Direttivo eletto

dall'Assemblea sono distribuite le seguenti cariche con

compiti amministrativi tra i Consiglieri che abbiano la

dovuta preparazione e conoscenze adatte a svolgere i compiti

loro assegnati: Consigliere Presidente; Consigliere

Segretario: redige e conserva i verbali d'ogni assemblea

indetta, esercita le veci del Presidente in sua assenza.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone

fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile

riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è

generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono

opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico

nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

TITOLO VIII

PRESIDENTE - SEGRETARIO

Art. 13) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza

legale dell'Associazione di fronte ai Terzi, in giudizio,

nonché davanti a tutte le autorità amministrative.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo

interno e resta in carica per tre anni, salvo rinuncia o

dimissioni del medesimo.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei Terzi per fatti o atti riguardanti l'intera Associazione e non ogni singolo Socio, che ne risponde personalmente.

Sovrintende alle pubbliche relazioni, all'amministrazione, all'economia ed al buon ordine dell'Associazione.

Il Presidente ha in gestione la contabilità con la responsabilità di "monitorare" i movimenti del Fondo Sociale. Ha inoltre il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione mantenendo gli idonei registri e deve anche approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Il Presidente può stare validamente in giudizio per conto dell'Associazione che può rappresentare in ogni tipo d'istanza, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente può promuovere giudizi sia in sede penale sia amministrativa o civile, sottoscrivere atti che impegnano l'intera Associazione, incassare, rilasciare quietanze liberatorie, aprire o estinguere conti bancari e postali, chiedere ed usufruire di facilitazioni bancarie e postali, sottoscrivere contratti o accordi con Terzi. Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni ed i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all'Associazione. In caso d'assenza temporanea del

Presidente le sue funzioni sono assunte dal Segretario.

Art. 14) Il Segretario ha il compito della gestione organizzativa e presiede al corretto ed ordinato svolgimento della vita sociale. Questi inoltre è responsabile della puntuale e corretta tenuta del libro dei Soci e di tutti gli Atti dell'Associazione.

Esercita le veci del Presidente in sua assenza.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e resta in carica per tre anni, salvo rinuncia o dimissioni del medesimo.

TITOLO IX

BILANCIO DI ESERCIZIO

Art. 15) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre d'ogni anno; gli eventuali attivi degli esercizi possono essere investiti esclusivamente per il raggiungimento degli scopi sociali. Al termine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto annuale che dev'essere presentato all'Assemblea entro i termini previsti dall'Art. 7 del presente Statuto.

Art. 16) L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.4, a seconda dei casi, nella "relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO X

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17) In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato unicamente in un'Assemblea Straordinaria dei Soci (art. 9), il Patrimonio e le eventuali eccedenze attive risultanti dopo il pagamento delle passività vanno devolute, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

TITOLO XI

CLAUSULA COMPROMISSORIA

Art. 18) I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci e tra Associazione e Soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti.

Il collegio arbitrale è composto da tre membri di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte (l'Associazione oppure il Socio nel caso di controversia fra Soci) ed il terzo nominato da entrambe le parti.

Art. 19) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica

quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.

117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in

quanto compatibile, dal Codice civile.